



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 321/16/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ERACLEA (VE) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 luglio 2016;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante *“Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”*;

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante *“Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali”*;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante *“Elezione diretta del sindaco, del Presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 8 aprile 2016, con il quale sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dei Consigli comunali, e per il giorno 19 giugno 2016 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016”*;

VISTA la segnalazione dell'8 giugno 2016 (prot. n. 31137) con la quale il sig. Babbo Igino ha segnalato la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del Comune di Eraclea. In particolare, l'esponente ha rilevato che è stata inviata *“alle famiglie di Eraclea una pubblicazione «Comunicazione di fine mandato 2011/2016» a firma dell'attuale sindaco Giorgio Talon, candidato [...] in cui si promuove l'immagine della giunta uscente a scopo elettorale, in violazione della suddetta normativa”* e che *“sono state inviate ai cittadini di Eraclea delle note a firma del sindaco [...] in cui si comunica l'avvio di opere pubbliche, al solo scopo di propaganda elettorale”*;

VISTE le note del 13 e 16 giugno 2016 (rispettivamente prot.lli nn. 32071 e 32977) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto (CO.RE.COM.) ha trasmesso, a seguito della richiesta del competente ufficio dell'Autorità (nota prot. n. 31723 del 9 giugno 2016), gli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Eraclea per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale e la relativa documentazione istruttoria. In particolare il Comitato ha ravvisato la violazione del citato art. 9 a causa della *“mancanza di impersonalità della pubblicazione denominata «Eraclea-Comunicazioni di fine mandato 2011/2016-Maggio 2016», riportante in copertina l'indicazione «a tutte le famiglie e agli operatori di Eraclea» e all'interno, nella prima pagina, una lettera del Sindaco Giorgio Talon ai propri concittadini, così come delle n. 3 note in data 23 maggio 2016, a firma del Sindaco su carta intestata del Comune di Eraclea ed indirizzate ai cittadini residenti, rispettivamente in località “Capoluogo”, “Via Braida I Stretti” e “Via Oriani-Ponte Crepaldo”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la nota relativa alla seduta del Comitato del 15 giugno 2016 dalla quale si evince, in sintesi, quanto segue:

- la richiesta di controdeduzioni è stata inviata dal Comitato in data 9 giugno 2016 e il 15 giugno seguente il Comune di Eraclea ha chiesto la concessione di un maggior termine per la presentazione delle controdeduzioni richieste;
- le memorie del Comune non sono pervenute nei termini;
- l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Eraclea sono avvenute in data 5 giugno 2016 con conseguente impossibilità di ottenere il ripristino della parità delle condizioni lese in precedenza;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESA VISIONE della pubblicazione denominata “*Eraclea-Comunicazioni di fine mandato 2011/2016-Maggio 2016*” e delle tre note datate 23 maggio 2016 a firma del Sindaco, indirizzate ai cittadini residenti, rispettivamente in località “*Capoluogo*”, “*Via Braida I Stretti*” e “*Via Oriani-Ponte Crepaldo*”, oggetto di segnalazione;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l’altro, a “*promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*”;

CONSIDERATO che la pubblicazione denominata “*Eraclea-Comunicazioni di fine mandato 2011/2016-Maggio 2016*” riporta le attività e i servizi erogati dal Sindaco uscente relativamente al “*mandato affidato cinque anni fa*” e che “*sta per concludersi ed è ora di tirare le somme*” [...] “*merito anche del supporto di una squadra di assessori e consiglieri che ringrazio per l’impegno dimostrato*” e che la distribuzione delle tre note datate 23 maggio 2016 a firma del Sindaco, indirizzate ai cittadini residenti, rispettivamente in località “*Capoluogo*”, “*Via Braida I Stretti*” e “*Via Oriani-*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ponte Crepaldo”, relative all’avvio dei lavori di sistemazione stradale, sono tutte iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 150/2000 e sono riconducibili all’Amministrazione comunale di Eraclea in quanto recano il logo del Comune e la firma del Sindaco dott. Giorgio Talon;

RILEVATO che le predette iniziative ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto successive alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative;

RILEVATO che le iniziative di comunicazione istituzionale oggetto di contestazione non presentano i requisiti cui l’art. 9 della legge 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare non ricorre il requisito dell’indispensabilità, in quanto - specie per le “*Comunicazioni di fine mandato 2011/2016*”, indirizzate a tutte le famiglie e agli operatori di Eraclea e ben diverse dall’assolvimento all’obbligo di legge di relazione di fine mandato - avrebbero potuto essere diffuse in un momento non coincidente con la campagna elettorale, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell’impersonalità, si rileva che tali comunicazioni (pubblicazione denominata “*Eraclea-Comunicazioni di fine mandato 2011/2016-Maggio 2016*” e note), riportano tutte il logo dell’Ente e la firma del Sindaco uscente e appaiono di chiara valenza propagandistica ed enfatica delle iniziative del Comune, strumentali dunque a proporre un’immagine positiva dell’operato dell’Amministrazione comunale uscente e del suo Sindaco;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che le fattispecie segnalate integrano la violazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

RITENUTO di condividere la proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

al Comune di Eraclea, di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle iniziative di comunicazione istituzionale realizzate con la distribuzione della pubblicazione denominata “*Eraclea-Comunicazioni di fine*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

mandato 2011/2016-Maggio 2016” e delle tre note datate 23 maggio 2016 a firma del Sindaco, indirizzate ai cittadini residenti, rispettivamente in località “Capoluogo”, “Via Braida I Stretti” e “Via Oriani-Ponte Crepaldo”.

In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Direzione Contenuti Audiovisivi-Centro Direzionale-Isola B5-Torre Francesco -80143 Napoli” o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Eraclea e comunicata al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto.

La delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 7 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi